

TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

**Con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di
notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Per la Prof.ssa **Sandra Catalano** (C.F. CTLSDR65D68H501M), elettivamente domiciliata in Grosseto, via Piave n. 7, presso lo studio dell'avv. Domenico Finamore, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Paolo Maselli giusta procura estesa a margine del ricorso ex art. 700 c.p.c.. Si comunica il fax: 06/80690309 e la PEC: paolo.maselli@pecavvocatitivoli.it presso cui inviare le comunicazioni e le notificazioni;

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege 50100 Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato; pec: firenze@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti

di tutti i docenti potenzialmente controinteressati, inseriti nell'attuale graduatoria di mobilità 2016/2017, a rischio di pregiudizio (in termini di posizione nella detta graduatoria) nell'eventualità di accoglimento delle pretese avanzate dalla ricorrente in questa sede.

per la riforma

dell'ordinanza n. 647/2017, comunicata in data 16.3.2017, con la quale il Tribunale di Grosseto ha rigettato la domanda proposta dalla prof.ssa Sandra Catalano per

l'annullamento

- della nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Direzione Generale del

Personale della scuola, inviata a mezzo pec in data 31.08.2016, con la quale veniva comunicata alla ricorrente l'assegnazione presso l'Istituto GRIS01200Q – Polo Bianciardi Grosseto (ambito TOS0000009), classe di concorso A029 – educazione fisica II Grado;

- della comunicazione inviata a mezzo PEC in data 31.8.2016, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca comunicava alla ricorrente l'assegnazione presso l'Istituto GRIS01200Q – Polo Bianciardi - Grosseto (ambito TOS0000009), classe di concorso A029 – educazione fisica II Grado;

- di ogni atto antecedente, connesso e successivo.

Premessa in fatto

Con ricorso notificato al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguit, MIUR), la prof.ssa Sandra Catalano ha chiesto al Tribunale di Grosseto l'annullamento degli atti elencati in epigrafe poiché illegittimi.

A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto quanto segue.

La prof.ssa Sandra Catalano ha conseguito il diploma di laurea in scienze motorie presso l'Istituto Superiore Statale di Educazione Fisica, Foro Italico - Roma in data 15.03.1988.

Successivamente, la docente ha conseguito l'abilitazione ai sensi del DM 354/98 per le classi di concorso A029 - Ed. Fisica negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A030 - Ed. Fisica negli istituti di istruzione secondaria di I grado (doc. 1) – Idoneità all'insegnamento nella scuola elementare O.M. 33/2000

All'esito dell'abilitazione, la ricorrente si è iscritta nelle graduatorie ad esaurimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) ed è stata chiamata ad insegnare presso l'Istituto San Giuseppe in Roma, via del Casaletto n. 260 per i seguenti anni (doc. 2):

- anno scolastico 1987/88 per un totale di 90 giorni per la classe di concorso A030;
- anno scolastico 1988/89 dal 7.10.88 al 24.10.88 per un totale di 18 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 1988/89 dal 25.10.88 al 31.08.88 per un totale di 311 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 1989/90 per un totale di 365 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 1990/91 per un totale di 365 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 1991/92 per un totale di 365 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 1992/93 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A030;
- anno scolastico 1993/94 per un totale di 365 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 1994/95 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 1995/96 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 1996/97 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 1997/98 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 1998/99 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 1999/00 per un totale di 365 giorni per la classe di

concorso A029;

- anno scolastico 2000/01 per un totale di 365 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 2001/02 per un totale di 365 giorni per le classi di concorso A029 e A030;
- anno scolastico 2002/03 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2003/04 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2004/05 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2005/06 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2006/07 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2007/08 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2008/09 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2009/10 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2010/11 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2011/12 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2012/13 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;

- anno scolastico 2013/14 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2014/15 per un totale di 365 giorni per la classe di concorso A029.

Durante gli ultimi tre anni di servizio, la prof.ssa Sandra Catalano ha prestato servizio per scuole statali e nello specifico:

- anno scolastico 2014/15, dal 3.11.14 all'8.6.15 presso il Liceo Classico Eugenio Montale – Roma, Via Bravetta n. 545, per un totale di 218 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2014/15 presso il Liceo Classico Eugenio Quirino Visconti – Roma, Piazza del Collegio Romano n. 4, per un totale di 84 giorni per la classe di concorso A029;
- anno scolastico 2015/16 presso il Liceo Classico Eugenio Montale – Roma, Via Bravetta n. 545 per la classe di concorso A029 in ruolo fase C.

Nel rispetto di quanto statuito dall'art. 1, comma 1082, legge n. 107 e di quanto previsto dall'O.M. n. 241/2016, la ricorrente ha predisposto la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, indicando, secondo l'ordine di preferenza che si rileva dall'istanza in atti, gli ambiti nazionali possibili destinatari della sua scelta di sede definitiva, collocando in primis quello di Roma o, comunque, limitrofo a questo comune, e in via residuale, esprimendo preferenza per gli ambiti di province più vicine a quella di Roma; in subordine, poi, ha indicato gli ambiti facenti parte delle regioni più prossime al Lazio, tra cui, al trentacinquesimo posto, Grosseto.

In spregio della normativa vigente e senza considerare il previsto ordine di preferenza dei possibili ambiti di destinazione indicati dalla ricorrente, in

data 31.08.2016 il MIUR ha comunicato alla prof.ssa Sandra Catalano l'assegnazione per il successivo triennio presso l'istituto GRIS01200Q – “Polo Bianciardi” di Grosseto (Ambito TOS0000009), secondo quanto previsto dalla nota prot. 20453 del 27 luglio 2016 della Direzione Generale Personale della scuola presso il MIUR (doc. 3).

L'assegnazione è avvenuta in base ad una graduatoria per la quale la prof.ssa Sandra Catalano - nonostante i numerosi anni di insegnamento - è risultata assegnataria di un punteggio base pari a soli 8.00 punti.

Sulla base di tale illegittimo ed irragionevole punteggio (che non tiene evidentemente conto dell'anzianità di servizio), la ricorrente è stata assegnata all'ambito di Grosseto (ambito TOS0000009), collocato al trentacinquesimo posto come opzione di scelta della domanda di mobilità presentata dalla docente (doc. 4).

Costituitosi il MIUR, con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Grosseto ha rigettato il ricorso d'urgenza.

Tanto premesso in fatto, la prof.ssa Sandra Catalano intende impugnare l'ordinanza in epigrafe poiché illegittima per i seguenti

Motivi

1. Primo motivo di impugnazione.

Il Giudice di primo grado, dopo aver espressamente riconosciuto che nell'ordinamento giuridico esistono norme da cui può ricavarsi un generale principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole paritarie con quello svolto nelle scuole pubbliche, afferma che detto principio può trovare applicazione solamente ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

Secondo il Giudice di prima istanza, nel settore della mobilità, di

converso, sarebbe giustificata una differente valutazione del servizio d'insegnamento svolto nelle scuole paritarie rispetto a quello svolto nelle scuole pubbliche, poiché differenti sono la natura del datore di lavoro ed i presupposti per accedere all'uno o all'altro tipo di insegnamento, i quali legittimerebbero la scelta di attribuzione di un differente punteggio.

L'affermazione è erronea per le seguenti ragioni.

Con comunicazione inviata in data 31.08.2016, la prof.ssa Sandra Catalano è stata informata dell'assegnazione per il triennio 2016 – 2019 presso l'Istituto GRIS01200Q – Polo Bianciardi Grosseto (Ambito TOS0000009) sulla base della domanda di mobilità territoriale presentata dalla stessa docente.

Nella compilazione della citata domanda di mobilità, la prof.ssa Sandra Catalano ha indicato le “*preferenze territoriali*”, ossia gli ambiti presso i quali avrebbe preferito insegnare.

Tale elenco è stato predisposto dalla docente partendo dall'ambito di maggiore preferenza.

Avendo i propri affetti ed il centro di interessi a Roma, la ricorrente ha indicato nei primi posti di preferenza gli ambiti della regione Lazio, ponendo solo come trentacinquesima opzione l'ambito Toscana 0009.

La prof.ssa Sandra Catalano, forte dei ventinove anni di insegnamento prestati nelle scuole paritarie e del punteggio accumulato nel corso della professione, ha ritenuto, a buon titolo, di poter essere assegnata in uno degli ambiti della regione Lazio.

Tuttavia, in spregio della vigente normativa e senza considerare il previsto ordine di preferenza, in data 31.08.2016 il MIUR ha comunicato alla prof.ssa Sandra Catalano di averle assegnato la cattedra di insegnamento per il triennio 2016/2019 nell'ambito della Regione Toscana, sua

trentacinquesima scelta.

L'assegnazione presso un ambito territoriale posto in coda alle preferenze indicate dalla ricorrente sarebbe giustificata, secondo il MIUR, dal punteggio attribuito alla docente, pari a soli 8.00 punti.

Appare subito chiaro che, **posti i ventinove anni di insegnamento**, la docente non può aver maturato un punteggio complessivo pari a soli 8.00 punti.

Basti evidenziare che la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo predisposta dal MIUR prevede 6,00 punti per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza.

La palese incongruenza tra gli anni di servizio prestati dalla ricorrente (ventinove) ed il punteggio attribuito a quest'ultima nasce dal fatto che il MIUR non ha tenuto in alcuna considerazione gli anni di servizio prestati dalla prof.ssa Sandra Catalano presso le scuole private paritarie.

Contrariamente a quanto sostenuto dal MIUR (e fatto proprio dall'organo giudicante in primo grado), gli anni di insegnamento prestati presso le scuole parificate devono essere riconosciuti anche in sede di mobilità.

La legge riconosce l'equiparazione in favore degli istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa (art. 1 della L. n. 62/2000).

La suddetta opzione per il servizio paritario trova piena giustificazione nella normativa vigente, atteso che, subito dopo l'approvazione della legge n. 62 del 10.3.2000, l'art. 2/2 del D.L. n. 255/2001 ha disposto che: *“I servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole*

paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

In applicazione delle suddette norme di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l’attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.

Per quanto attiene alla procedura di mobilità, l’art. 1/108 della L. n. 107/2015 prevede che i candidati assunti dalle graduatorie ad esaurimento nelle fasi B e C del piano straordinario di cui alla legge medesima ottengono la sede definitiva mediante una procedura estesa a tutto il territorio nazionale.

A disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è intervenuto il “CCNI per la mobilità del personale docente” siglato in data 8.4.2016.

Al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità ed individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell’8.4.2016 è stata allegata la “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente”, che al punto I (Anzianità di servizio), lett. B) prevede “*per ogni anno di servizio pre ruolo*” l’attribuzione di “Punti 3”.

Tuttavia, in seno alle “Note comuni”, riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI, è stato disposto che: “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera*”.

In ragione di detta previsione, il MIUR ha omesso di considerare - ai fini dell’attribuzione del giusto punteggio per il servizio reso - il periodo di attività prestato dalla ricorrente nell’Istituto Paritario “Istituto San

Giuseppe” di Roma negli anni scolastici dal 1987 al 2015 (come da documentazione che si allega), servizio che, se correttamente considerato, avrebbe consentito alla prof.ssa Sandra Catalano di vedersi attribuito un punteggio di gran lunga superiore.

La disposizione prevista in seno alle “Note comuni” deve essere disapplicata poiché contraria alle norme di legge.

In primis, conta il richiamo all’art. 2, comma 2 del D.L. n. 225/2001, convertito in legge in data 2/8/2001, secondo il quale i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, **sono valutati nella stessa misura del servizio prestato nelle scuole statali** (nella fattispecie, gli Istituti presso i quali l’istante ha prestato servizio hanno ottenuto la necessaria certificazione ministeriale di equiparazione alle strutture scolastiche pubbliche).

Ne consegue, pertanto, che eventuali disposizioni discordanti, anche se pattuite in sede collettiva, non potranno che sottostare agli effetti dell’applicazione dell’art 40, comma 1, ultimo cpv, e comma 3, del d.lgs. 165/2001: *“nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”; “...Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, **le clausole sono nulle**, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*.

Pertanto, ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell’art. 40 comma 1 e comma 3 *quinquies* del d. lgs. n. 165/2001, la disposizione secondo cui “Il

servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera” di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente deve essere disapplicata.

Di conseguenza, deve trovare immediata affermazione il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio d’insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari ed alla valutazione nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente attribuzione alla docente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

Sono oramai numerosi gli arresti giurisprudenziali che, contrariamente a quanto previsto dal Giudice di primo grado, oramai equiparano il servizio reso presso le scuole paritarie a quello reso presso le scuole pubbliche, riconoscendo: ***“il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità, del servizio d’insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente”*** (Trib. Napoli, ordinanza n. 16877/2016).

Ed ancora: *“Ai sensi dell’art.1 bis D.L. 250/05: le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie.... diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz’altro contraria ai principi di eguaglianza e d’imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, **sia in sede di mobilità** che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità*

e le medesime caratteristiche” (Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 2/8/2016; negli stessi termini anche Tribunale di Napoli, ord. del 31/8/2016, proc. n.rg. 17451/2016; Ordinanza dell’11 luglio 2016 del Tribunale del Lavoro di Caltagirone; Ordinanza del 20 luglio 2016 del Tribunale del Lavoro di Milano; Ordinanza del 6 settembre 2016 del Tribunale Sezione Feriale Lavoro di Napoli; Ordinanza del 4 novembre 2016 del Tribunale del Lavoro di Lanciano; Ordinanza del 4 novembre 2016 del Tribunale del Lavoro di Lecce; Ordinanza del 4 novembre 2016 del Tribunale del Lavoro di Mantova).

In conclusione, disapplicata la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità ed accertata la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli anni di servizio prestato in pre-ruolo, deve essere rielaborata la posizione della ricorrente nella già formata graduatoria di mobilità, assegnandole il corretto punteggio afferente anche il servizio paritario prestato in pre ruolo.

2. Secondo motivo di impugnazione.

Il Giudice di primo grado ha statuito che, vista la differenza esistente tra scuole paritarie e scuole pubbliche, sarebbe legittima la scelta di attribuire un differente punteggio a coloro che hanno insegnato nella scuola privata rispetto a coloro che hanno insegnato nella scuola pubblica.

Nel caso di specie, però, il MIUR non ha riconosciuto alla ricorrente alcun punto per il periodo in cui ha prestato servizio presso le scuole paritarie.

Il Tribunale pertanto, riconosciuto quantomeno il diritto della ricorrente a vedersi applicato il differente punteggio previsto al punto I (Anzianità di servizio), lett. B), della “*Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente*” (che prevede

“per ogni anno di servizio pre ruolo” l’attribuzione di “Punti 3”), avrebbe dovuto ordinare al MIUR di assegnare alla docente il corretto punteggio, valutando anche il servizio paritario prestato in pre-ruolo.

Tale omissione vizia il provvedimento impugnato, che anche per tale motivo deve essere riformato.

3. Terzo motivo di impugnazione.

In relazione al *periculum in mora*, il Giudice ha affermato che le esigenze connesse alla sede familiare ed alla propria sfera affettiva non possono di per sé rappresentare concretizzazione del pericolo, non potendosi ritrovare nel nostro sistema una norma che attribuisca carattere prioritario a tale profilo.

L’assunto non può essere condiviso.

In primo luogo, si rileva che il Giudice si è soffermato ad analizzare solamente gli aspetti afferenti alla sede familiare ed alla sfera affettiva, tralasciando del tutto di esaminare e valutare la copiosa documentazione medica prodotta in atti, comprovante il gravissimo stato di salute in cui versa attualmente la ricorrente.

A causa dell’illegittima allocazione presso la sede di Grosseto, è stata diagnosticata alla ricorrente “***una grave depressione reattiva***”, **patologia che può portare anche al suicidio della persona affetta.**

Tutto ciò non è stato ritenuto degno di considerazione da parte del primo Giudice.

Accanto a tale gravissima patologia, che già da sola integra il requisito del pregiudizio irreparabile, si pone anche la lesione della sfera personale e familiare della ricorrente.

Infatti, come già dedotto, la prof.ssa Sandra Catalano è nata a Roma, lì ha

sempre esercitato la propria professione, lì risiedono i suoi affetti, le sue amicizie e, più in generale, lì si trova il suo centro di interessi.

Come conseguenza dell'assegnazione presso l'istituto Polo Bianciardi di Grosseto, la docente ha dovuto prendere in locazione un appartamento nei pressi della nuova scuola, con notevoli ripercussioni sulla già precaria situazione economica della docente (doc. 5).

Situazione economica aggravata dal fatto che la scuola ha assegnato alla ricorrente meno ore di insegnamento rispetto a quelle che gli sarebbero spettate.

A ciò si aggiunga un finanziamento presso Banco Posta per il quale la ricorrente è tenuta al pagamento di una rata mensile di elevato importo (doc. 6), nonché tutte le spese di viaggio che la stessa sostiene ogni fine settimana per poter tornare a Roma dai suoi cari.

La delicata situazione che investe la ricorrente, stante le difficoltà economiche **ma soprattutto le precarie condizioni di salute**, necessita di una pronta soluzione.

Detti pregiudizi hanno natura irreparabile, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadono su interessi meramente patrimoniali della ricorrente, ma vanno ad intaccare la stessa sfera dei suoi diritti personali e familiari, insuscettibili di reintegrazione ex post per equivalente.

Pertanto, allo stato, la ricorrente non ha neppure ottenuto l'assegnazione provvisoria presso l'Ambito della Provincia di Roma, per cui il suo spostamento a Grosseto si è reso inevitabile, a meno che non intervenga una pronuncia giudiziale che, accertata l'illegittimità dell'operato del MIUR, metta fine all'anomalo meccanismo che è stato posto in essere in attuazione della Riforma della "Buona Scuola".

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene pertanto che

sussistano i presupposti per la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e, previa attribuzione alla prof.ssa Sandra Catalano di un punteggio conforme al proprio storico professionale, si possa ordinare all'amministrazione di provvedere ad assegnare alla ricorrente una sede idonea.

D'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni di urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi *“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”* (Trib. Roma – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.1.2000; Trib. Roma – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 2.1.2011; Trib. Agrigento – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.3.2001; Trib. Tivoli – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 4.2.2016).

Nel merito, si premette che la professoressa agirà per l'annullamento degli atti impugnati e per l'eventuale risarcimento dei danni.

Tanto premesso, la prof.ssa Sandra Catalano, come in epigrafe rappresentata e difesa,

ricorre

all'Ill.mo Tribunale adito affinché fissi udienza di comparizione delle parti e conceda termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione in udienza, per ivi sentire accogliere, anche previa dichiarazione di contumacia, le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in riforma dell'ordinanza n. 647/2017:

1. dichiarare illegittima, per tutte le questioni dedotte in premessa, l'attribuzione della ricorrente alla sede assegnata dal MIUR sulla scorta della redatta graduatoria di mobilità, unitamente a tutti gli atti connessi e

conseguenziali a questa, con condanna all'assegnazione in altra sede tra quelle indicate secondo l'ordine di preferenza degli ambiti (in primis, quelli della Regione Lazio) e delle Province riportate nella proposta domanda di mobilità, o comunque in quelli dell'ambito di immissione in ruolo (Roma), considerando, a tal fine il punteggio corretto con l'aggiornamento del servizio paritario pre-ruolo;

2. accertare, per tutte le ragioni di fatto e diritto di cui alla narrativa, il diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria di mobilità a.s. 2016/2017, del servizio di insegnamento su posto comune, svolto in Istituti paritari negli A.S. dal 1987 al 2015, o in quello ritenuto di giustizia, nella stessa misura in cui è valutato il medesimo servizio presso un istituto statale, o, in subordine, nel differente punteggio previsto al punto I (Anzianità di servizio), lett. B), della *“Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente”*, con la conseguente disapplicazione, ex artt.1339 e 1418/1419 c.c. di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S, 2016/2017, secondo cui il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile;

3. condannare il MIUR e le Amministrazioni scolastiche competenti all'inserimento nell'attuale graduatoria di mobilità dell'esatto punteggio, considerando, a tal fine, anche quello relativo al servizio pre - ruolo paritario prestato;

In via istruttoria, si chiede sin da ora che si ordini al MIUR di produrre idonea documentazione attestante i metodi di calcolo utilizzati per la redazione dell'attuale graduatoria di mobilità interprovinciale, con la specifica degli algoritmi utilizzati per il riconoscimento dei punteggi e delle precedenze.

Con ogni conseguenza di legge in ragione dei compensi professionali, da liquidarsi in favore dell'avv. Paolo Maselli quale antistatario per il doppio grado di giudizio.

Si depositano i seguenti documenti in copia:

1. Ordinanza n. 647/2017;
2. Comunicazione dell'avvenuto deposito dell'ordinanza n. 647/2017;
3. Ordinanza n. 535/2016 del Tribunale di Caltagirone;
4. Ordinanza n. 16877/2016 del Tribunale di Napoli;
5. Ordinanza R.G. n. 505/2016 del Tribunale di Mantova;
6. Ordinanza R.G. n. 6202/2016 del Tribunale di Milano;
7. Estratto QuiFinanza;
8. Certificati medici;
9. Spese sostenute dalla ricorrente.

La ricorrente dichiara di essere esente dal versamento del contributo unificato poiché titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l'ammissione al Gratuito Patrocinio), come da autocertificazione che si allega.

Roma, 31.3.2017

Avv. Paolo Maselli